# COMMISSIONE VI

# FINANZE E TESORO

## LVIII.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426);

SCALIA e SINESIO: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217) . . . . . 614

PRESIDENTE . . . . . 614, 616, 617
ZUGNO, *Relatore* . . . . . 614, 617, 618
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 617
MALFATTI FRANCESCO . . . . . 617, 618

**Disegno e proposte di legge** (*Discussione e approvazione*):

Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita (2427);

NANNUZZI e PIGNI: Valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscita dei periodi di servizio non di ruolo e dei periodi di studio e di perfezionamento legittimamente riconosciuti e legalmente riscattati (1586);

DURAND DE LA PENNE: Valutazione, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi allo Stato dal personale militare anteriormente alla nomina in servizio permanente o continuativo (1615);

PAG.

BIANCHI GERARDO ed altri: Riliquidazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956 (709);

BOZZI: Modificazione del trattamento di buonuscita a favore dei dipendenti statali (852); . . . . . 618

PRESIDENTE . . . . . 618, 619, 623
AZZARO, *Relatore* . . . . . 618, 621
ANGELINO PAOLO . . . . . 619
TROMBETTA . . . . . 620, 621, 622, 623
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 620, 622, 623
MARZOTTO . . . . . 621
NANNUZZI . . . . . 621, 622, 623
MALFATTI FRANCESCO. . . . . 621
LORETI . . . . . 623

**Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (2323) . . . . . 625

PRESIDENTE . . . . . 625, 626, 628, 629
LAFORGIA, *Relatore* . . . . . 625, 628
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 626, 627
ANGELINO PAOLO . . . . . 626, 627
BIMA . . . . . 627
RAFFAELLI . . . . . 627, 628, 629
TROMBETTA . . . . . 627, 628

PAG.

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (2455) . . . . . 629
PRESIDENTE . . . . . 629
BONAITI, *Relatore* . . . . . 629
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 629

**Disegno di legge** (*Rinvio della discussione*):

Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e tabacchi (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1757) 629
PRESIDENTE . . . . . 629
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 629
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 630

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) (2293) . . . . . 630
PRESIDENTE . . . . . 630
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 630

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza provenienti dai sottufficiali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2339) . . . . . 632
PRESIDENTE . . . . . 632
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 632

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze di servizio » per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza (2292) . . . 632
PRESIDENTE . . . . . 632, 634
BONAITI, *Relatore* . . . . . 633
SOLIANO . . . . . 633
SCRICCIOLO . . . . . 633
TROMBETTA . . . . . 633
ANGELINO PAOLO . . . . . 633
VALSECCHI, *Sottosegretari o di Stato per le finanze* . . . . . 634

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

VILLA e CASTELLUCCI: Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra (2326) . . . . . 635
PRESIDENTE . . . . . 635
SCRICCIOLO, *Relatore* . . . . 635, 637, 638
TROMBETTA . . . . . 636, 637
NAPOLITANO FRANCESCO . . . . . 636
LAFORGIA . . . . . 636
CASTELLUCCI . . . . . 636
ANGELINO PAOLO . . . . . 636
NICOLETTO . . . . . 637
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 638

PAG.

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754);

MINIO ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764) . . . 639
PRESIDENTE . . . . . 639
PATRINI, *Relatore* . . . . . 639
RAFFAELLI . . . . . 639
ZUGNO . . . . . 640, 641
ANGELINO PAOLO . . . . . 640, 641
TROMBETTA . . . . . 641
MATARRESE . . . . . 641
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 641

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 641

**La seduta comincia alle 10,10.**

ZUGNO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno e della proposta di legge: Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale (2426); Scalia e Sinesio: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Ricatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale » (2426), e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217).

Il Relatore, onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo e la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Scalia e Sinesio intendono rendere riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza i servizi prestati dagli impiegati dello

Stato anteriormente alla sistemazione in ruolo ed intendono precisare gli Enti presso i quali i servizi prestati siano riscattabili.

Invero se il loro fine è eguale, i due provvedimenti hanno una portata molto diversa l'uno dall'altro. Il disegno di legge governativo si pone come una innovazione rispetto alla legislazione attuale; esso modifica anche, notevolmente, l'entità del contributo di riscatto che porta dal 6 per cento al 18 per cento. La proposta di legge Scalia-Sinesio, invece, si pone come interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; inoltre la proposta Scalia-Sinesio all'articolo 2 chiede che per gli ex-combattenti, reduci, mutilati e invalidi ed assimilati che prestano servizio nei ruoli del personale dello Stato tutti i periodi dei servizi riscattati siano valutati per intero a tutti gli effetti, determinando quindi nella posizione di carriera di attuale appartenenza una retrodatazione di decorrenza da riportarsi, poi, come anzianità economica convenzionale in tutte le promozioni alle qualifiche successive.

Ora è noto che dal 1919 gli impiegati di ruolo dello Stato hanno facoltà di riscattare i servizi che hanno prestato anteriormente alla sistemazione in ruolo presso lo Stato come straordinari, come avventizi, ecc. La domanda di riscatto, però, poteva essere presentata fino alla data di collocamento a riposo; era inoltre disposto che il riscatto potesse riguardare non oltre 10 anni di servizio non di ruolo. In seguito fu stabilita la limitazione fino ad una metà del servizio prestato non in ruolo senza più riferirsi al limite dei dieci anni.

Con il regio-decreto 28 giugno 1933, n. 704, è stato stabilito che alla data di assunzione di ogni impiegato di ruolo dovesse essere presentata una dichiarazione (anche negativa) in cui fossero indicati i servizi prestati anteriormente alla sistemazione in ruolo presso lo Stato o altri enti pubbblici; la dizione, quindi, « Stato od altri enti » è stata introdotta dal citato decreto del 1933; ma, all'articolo 2, tale decreto precisa: « nello stato di servizio deve essere indicata la data di inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi di cui all'articolo precedente con gli estremi relativi alle disposizioni che ne ammettono la valutabilità o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione ».

Quindi, contrariamente a quanto risulta dall'articolo 1 della proposta Scalia-Sinesio, il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, non ha innovato circa gli enti che consentono l'eventuale riscatto del servizio prestato, ha mantenuto gli stessi enti già previsti dalle disposizioni precedenti e quindi vigenti nel 1933; solo ha modificato le modalità relative al riconoscimento, in quanto ha prescritto la presentazione, al momento dell'assunzione in ruolo, di quella dichiarazione relativa ai servizi prestati anteriormente e, inoltre, ha stabilito che il riconoscimento di questi servizi dovesse essere fatto con apposito decreto ministeriale; in precedenza, invece, la determinazione dei servizi ammessi a riscatto veniva fatta soltanto al momento della liquidazione della pensione; pertanto la norma ha consentito agli interessati — senza pregiudicare la liquidazione della pensione o determinare una diversa disciplina della liquidazione della pensione - di poter ricorrere alla Corte dei Conti avverso il decreto ministeriale.

La legge 15 febbraio 1958, n. 46, mentre ha ripetuto la stessa dizione del regio decreto 28 gennaio 1933, n. 704, ha precisato i termini della presentazione della dichiarazione stabilendo che tutti dovessero presentare una dichiarazione alla data di assunzione, anche se negativa, dei servizi anteriormente prestati non in ruolo presso lo Stato o altri enti pubblici; ha consentito a coloro che non avessero presentato questa dichiarazione di poterla presentare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, e ha, inoltre, precisato i termini di presentazione delle domande di riscatto. Mentre in base alle norme precedenti la domanda poteva essere presentata fino alla data di collocamento a riposo, con la citata legge è stato stabilito, in linea di massima, che la domanda di riscatto di quei servizi che non sono stati dichiarati al momento dell'assunzione potesse essere fatta fino a tre anni prima del collocamento a riposo. Inoltre ha determinato la possibilità di riscattare per intero il servizio non di ruolo, possibilità che in precedenza era limitata, come ho ricordato, soltanto alla metà degli anni di servizio prestati. Ha stabilito poi la misura del contributo di riscatto nel 6 per cento circa, mediante ritenuta che viene effettuata sulla retribuzione del dipendente.

In conseguenza, quindi, io credo che non si possa considerare la proposta Scalia e Sinesio come interpretazione autentica della norma dettata dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in quanto essa non costituiva una nuova disposizione, e neppure la ripetizione della norma del 1933, ma disciplinava il riconoscimento di servizi prestati anteriormente al servizio di ruolo ed ammessi a riscatto in base a leggi già esistenti.

Anche la definizione di « Ente pubblico » risultante dalla proposta Scalia non credo

possa essere accettata; si tratta di una dizione talmente vasta che comprende tutte le persone giuridiche pubbliche e private.

All'articolo 1 è detto, infatti: « la dizione di " ente pubblico " di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, comprende anche qualsiasi ente non statale, giuridicamente riconosciuto nell'ordinamento giuridico del tempo in cui è esistito o esiste come ente che persegue fini propri, caratteristici o fondamentali di quell'ordinamento stesso ».

Bisogna precisare che gli enti di natura pubblica, quindi parastatali o altri enti di natura pubblica, hanno caratteristiche, anche se non completamente ben definibili, tuttavia peculiari rispetto alle persone giuridiche private.

Un'ultima parola per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge Scalia.

Non so se sia previsto su tale proposta il parere della Commissione affari costituzionali, che ritengo indispensabile; mentre però penso che sia giusto riconoscere ai combattenti, che hanno avuto difficoltà al momento della sistemazione dopo il ritorno dalla guerra, determinate agevolazioni (è indubbio che il problema si pone nella sua generalità e vi sono giacenti molte proposte al riguardo), l'articolo 2 suddetto risolverebbe il problema solo nei riguardi di coloro che hanno prestato servizio non di ruolo anteriormente alla sistemazione nei ruoli dello Stato, mentre non lo risolverebbe per chi, non avendo prestato lo stesso servizio, ha tuttavia subìto le stesse traversie e difficoltà.

L'articolo 2 dovrebbe pertanto essere considerato nel quadro generale di tutte le esigenze dei combattenti che devono perciò essere esaminate da parte della Commissione affari costituzionali.

A differenza della proposta Scalia ritengo si possa considerare il disegno di legge governativo come disposizione innovativa e quindi applicabile ai dipendenti in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo unico del disegno necessità però, a mio avviso di talune modificazioni. Innanzitutto esso non precisa quali soggetti abbiano la facoltà di presentare la dichiarazione ai fini del riscatto. Possono presentarla tutti coloro che sono stati collocati a riposo ed ai quali è stata già liquidata la pensione sulla base anche dei servizi in precedenza riconosciuti, o invece soltanto coloro che tuttora sono in attività di servizio, che potranno presentare una nuova dichiarazione e verranno ammessi al riscatto? Si pone il problema della riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione, riapertura che non mi sembra sia contemplata dall'articolo unico del disegno di legge.

Vi è poi l'altro problema della percentuale del 18 per cento stabilita come contributo per il riscatto.

Come ho già detto, in base alla legislazione vigente doveva essere presentata la dichiarazione al momento della assunzione in servizio o entro due anni, in base alla legge del 1946, ma la facoltà di riscatto poteva essere esercitata fino a tre anni prima del limite di età in cui l'impiegato doveva essere collocato a riposo. In molti casi è stata già fatta la dichiarazione, ma non è stato ancora chiesto il riscatto. La percentuale del 18 per cento si dovrà applicare per servizi riscattabili in base a disposizioni precedenti anche a chi farà la domanda di riscatto domani?

Non ritengo opportuno distinguere fra i servizi fuori ruolo indicati in precedenza e quelli indicati adesso, per cui per i primi si applicherebbe la percentuale del 6 per cento di contributo di riscatto, mentre per i secondi la percentuale sarebbe del 18 per cento.

Anche qui si pone il problema: tutti coloro che saranno assunti da oggi in avanti, per tutti i servizi dichiarati dovranno pagare il 18 per cento, oppure, come è giusto e come è stato riconosciuto dalle precedenti disposizioni, dovranno pagare il 6 per cento?

Io modestamente – non so quale sia l'avviso del Governo – ritengo opportuna una unificazione di tutti i contributi di riscatto per tutti i servizi che al riscatto stesso vengono ammessi anche se estesi in base al presente disegno di legge. Questo sistema, del resto, è stato applicato dal 1919 in avanti e non vedrei quindi la ragione di introdurre la percentuale del 18 per cento.

Nella relazione al disegno di legge si accenna, inoltre, ai criteri adottati dagli istituti di previdenza per i servizi che sono riscattati. Ora, gli istituti di previdenza, data la loro natura, hanno un bilancio cosiddetto attuariale che deve considerare i contributi in relazione a quelle che sono le riserve matematiche per la liquidazione di una determinata pensione. In quel caso è giusto stabilire la percentuale del 15 per cento che è dovuta da parte degli iscritti all'istituto di previdenza per i servizi che sono riscattati presso l'istituto stesso. Mi sembra però che il criterio sia diverso per quanto riguarda lo Stato.

PRESIDENTE. Vuole, onorevole Relatore, precisare gli emendamenti cui accennava?

ZUGNO, *Relatore*. Il primo emendamento tende a sostituire al primo comma la percentuale del 18 per cento con quella del 6 per cento.

Propongo inoltre un terzo e quarto comma come emendamenti aggiuntivi. Il terzo comma dovrebbe suonare nei seguenti termini:

« La facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, può essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Infatti l'articolo 5 della legge del 1958, se non si modificasse, varebbe solo per coloro che avessero presentato la domanda entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'altro comma aggiuntivo tende a stabilire una eccezione per chi è collocato a riposo prima del triennio anteriore al limite di età o deceda prima del biennio antecedente al limite stesso. Agli eredi è dato di presentare la domanda fino a 90 giorni prima del termine presunto di cessazione dal servizio. L'emendamento è pertanto così formulato:

« Il biennio di cui al terzo comma dell'articolo 5 suindicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Avverto che il Governo intende fare alcune dichiarazioni preliminari.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con particolare attenzione le osservazioni che sono state affacciate dall'onorevole Zugno e devo dire che dovrei essere portato ad esprimere senz'altro parere favorevole; ma non mi azzardo a farlo perché si tratta di materia estremamente delicata. Vorrei anzi pregare il signor Presidente e i membri della Commissione affinché, in sede legislativa, possa essere sempre possibile conoscere tempestivamente, e con un congruente anticipo, gli emendamenti specialmente se presentati dai relatori.

Sui problemi sollevati dalle proposte di modifica avanzate dall'onorevole relatore farò svolgere le opportune indagini perché si tratta di materia per la cui definizione, in sede governativa, delicate e complesse sono state le ricerche che hanno condotto alla formulazione dell'articolo unico per cui anche emendamenti che possono sembrare i più ovvii potrebbero, ove accolti, senza la necessaria verifica, produrre complicazioni.

Per un doveroso senso di responsabilità e di serietà, chiedo, quindi, un breve rinvio per poter esaminare e approfondire i problemi sollevati dagli emendamenti testé proposti ed essere in grado di esprimere un parere del Governo che sia frutto di studio da parte del Governo stesso.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei porre alcune domande al Relatore. In primo luogo nella dizione usata nel disegno di legge governativo: « enti... di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza ed a tutela dello Stato » rientrano anche gli enti locali, dato che anch'essi sono sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato?

La seconda domanda è questa: è previsto il contributo di riscatto nella misura del 18 per cento – il Relatore ne ha proposto la riduzione al 6 per cento – « dello stipendio, della paga o della retribuzione »: cosa si intende per retribuzione? Nella retribuzione del personale dello Stato rientrano diverse voci: si potrebbe intendere la retribuzione più l'assegno temporaneo, e dal marzo 1966 anche l'assegno integrativo. Pertanto coloro che faranno domanda dopo il marzo 1966 avranno una base di determinazione del contributo maggiore di coloro che l'avessero fatta prima. Di qui l'esigenza di chiarire cosa si intende per retribuzione; se intendiamo quella complessiva il discorso è completamente diverso: mi sembra quindi necessaria una precisazione al riguardo.

Vorrei inoltre sapere se ci si riferisce alla paga annua o a quella mensile, se cioè la determinazione del contributo di riscatto viene fatta su base annua.

ZUGNO, *Relatore*. La determinazione viene fatta su base annua.

MALFATTI FRANCESCO. È evidente che basi totalmente diverse portano a conseguenze del tutto divergenti.

Queste erano le domande che intendevo rivolgere. Quando saranno stati distribuiti gli emendamenti sulla loro base potremo fare una discussione anche più ampia.

ZUGNO, *Relatore*. In merito alla giusta preoccupazione dell'onorevole Malfatti vorrei far presente che vi è una prassi ormai instaurata, molto precisa e stabile nel tempo per quanto riguarda la determinazione della retribuzione pensionabile. A tutto il personale dello Stato si applica il contributo sulle retribuzioni che sono soggette a ritenuta da parte del tesoro.

Anche in tema di presentazione della domanda ai fini della concessione del contributo vengono applicati criteri comuni e sempre seguiti. Ma non tutti presentano la domanda di riscatto in quanto non tutti intendono riscattare i servizi prestati anteriormente alla sistemazione in ruolo; è vero, infatti, che coloro che prima di raggiungere il

sessantacinquesimo anno di età raggiungono i quarant'anni di servizio non hanno convenienza a presentare la domanda di riscatto; è per questo motivo che si concede di fare la domanda di riscatto fino ad un triennio prima del collocamento a riposo; in coincidenza con tale data vengono avvertiti gli interessati perché provvedano a presentare la domanda.

Il principio che viene adottato si è sempre applicato attraverso la stabilizzazione di una base pensionabile sulla quale viene determinato il contributo. Non credo, dunque, che l'osservazione dell'onorevole Malfatti possa togliere una giustificazione ad un criterio già instaurato.

MALFATTI FRANCESCO. Potrei conoscere quali erano gli enti assicuratori presso i quali queste persone che prestavano servizio non di ruolo erano assicurate? Se erano dipendenti da enti locali si sarà trattato dell'I.N.A.D.E.L.

ZUGNO, *Relatore*. Vi erano disposizioni speciali, ma si trattava di Enti parastatali quali l'I.N.P.S., l'I.N.A.M. e tutti quegli enti esplicanti un'azione su tutto il territorio nazionale e aventi carattere pubblico.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno e delle proposte di legge: Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita (2427); Bianchi Gerardo ed altri: Riliquidazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956 (709); Bozzi: Modificazione del trattamento di buonuscita a favore dei dipendenti statali (852); Nannuzzi e Pigni: Valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscita dei periodi di servizio non di ruolo e dei periodi di studio e di perfezionamento legittimamente riconosciuti e legalmente riscattati (1586); Durand de la Penne: Valutazione, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi allo Stato dal personale militare anteriormente alla nomina in servizio permanente o continuativo (1615).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » (2427) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Storti, Zanibelli, Armato, Toros, Scalia, Colasanto, Canestrari, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino, Buzzi, Borghi, Carra, Gerbino, Patrini, Rampa, Biasutti, Butté e Cengarle: « Riliquidazione della indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione anteriormente al 1° luglio 1956 » (709); e del deputato Bozzi: « Modificazione del trattamento di buonuscita a favore dei dipendenti statali » (852); e dei deputati Nannuzzi e Pigni: « Valutazione agli effetti dell'indennità di buonuscita dei periodi di servizio non di ruolo e dei periodi di studio e di perfezionamento legittimamente riconosciuti e legalmente riscattati » (1586); e del deputato Durand de la Penne: « Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi allo Stato dal personale militare anteriormente alla nomina in servizio permanente o continuativo » (1615).

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vengono in discussione un gruppo di provvedimenti che riguardano tutti lo stesso argomento, cioè la valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Se, però, si è ben fatto ad abbinare questo gruppo di provvedimenti, in quanto tutti tendono a modificare le norme dettate da una medesima legge, tuttavia bisogna sottolineare che i vari provvedimenti tendono a raggiungere obiettivi diversi e per ogni provvedimento sorge un problema di copertura, che è diverso da quello posto da ciascuno degli altri. La V Commissione bilancio ha espresso su tutti i provvedimenti parere genericamente favorevole rinviando per la copertura al disegno 2427.

Preliminarmente io proporrei alla Commissione di considerare se non sia il caso di esaminare questi provvedimenti distintamente, dato che il disegno di legge governativo viene ad assorbire soltanto due proposte di legge, quella presentata dagli onorevoli Nannuzzi e Pigni e quella di iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne, le quali – al pari del disegno di legge – intendono fornire la possibilità di riscattare i servizi civili non di ruolo, i servizi militari e i periodi di studio universitario e di perfezionamento. Questi tre provvedimenti non presentano in realtà problemi di copertura in senso stretto in quanto nessun onere per il riscatto dei servizi viene posto a carico dello Stato.

La proposta di legge degli onorevoli Bianchi ed altri pone, invece, il problema della riliquidazione dell'indennità di buonuscita per quei dipendenti statali che vennero collocati a riposo in data anteriore al 1° luglio 1956, data di decorrenza di un miglioramento apportato nella determinazione dell'indennità di buonuscita, e comporta un problema di copertura che gli altri non implicano.

La proposta dell'onorevole Bozzi tende invece a modificare il parametro che fino a questo momento è adottato per stabilire la somma da corrispondere quale indennità di buonuscita, proponendo di prendere a base del computo della liquidazione, anziché un venticinquesimo dell'ultimo stipendio goduto, un sedicesimo.

Ho così accennato complessivamente agli argomenti che costituiscono oggetto dei provvedimenti legislativi sottoposti alla nostra attenzione.

Propongo pertanto di assumere quale base di discussione il provvedimento presentato dal Governo che dà la possibilità a quanti sono interessati di riscattare i servizi civili non di ruolo, i servizi militari e i periodi di studio che finora non erano valutati ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Mentre infatti la proposta Nannuzzi e Pigni si limita a dare la possibilità di riscatto per i periodi di servizi civili non di ruolo e di servizio militare, la proposta governativa va oltre perché ammette al riscatto anche servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e del servizio prestato dal personale militare, assorbendo pertanto il più limitato contenuto della proposta di legge Nannuzzi e Pigni.

L'onorevole Durand de la Penne, nella sua proposta di legge, chiede che venga valutato il servizio prestato dai militari prima della nomina in servizio permanente o continuativo. Cita, come valutabili, gli anni di accademia degli ufficiali, che potrebbero rientrare, però, nei periodi di studio previsti dal disegno di legge, e cita come valutabili per i sottufficiali i servizi prestati come volontari prima della nomina in servizio permanente o continuativo.

Ma è evidente che è il disegno di legge che avvantaggia enormemente i dipendenti statali. È infatti il disegno di legge che mette i dipendenti statali in condizioni di riscattare e di veder liquidata la buonuscita in misura maggiore di quella che potrebbero ottenere non valutandosi i periodi non di ruolo.

Concludo invitando la Commissione ad un voto favorevole al disegno di legge ed alle proposte di legge Nannuzzi e Durand de la Penne nella misura in cui sono assorbite dal disegno di legge.

Propongo inoltre di accantonare per il momento le proposte Bianchi Gerardo e Bozzi che mi riservo di illustrare più ampiamente allorquando torneranno in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il Relatore ci ha detto che è disposto a fare una ulteriore precisazione sulla proposta Bianchi Gerardo quando tornerà in discussione, ma la proposta stessa è all'ordine del giorno ed in discussione. Discutiamola quindi senz'altro, perché, d'altra parte, la relazione che accompagna il disegno di legge è talmente chiara che non credo abbia bisogno di ulteriori illustrazioni.

Gli onorevoli proponenti partono da una constatazione, da un dato di fatto. Nel 1957, infatti, in quest'aula, quando si discuteva dell'aumento dell'indennità di buonuscita rapportandola da un cinquantesimo ad un venticinquesimo dello stipendio, venne approvato un ordine del giorno, che se non erro portava proprio la mia firma, con cui si impegnava il Governo a provvedere entro il più breve tempo possibile alla riliquidazione nei confronti di coloro che erano andati in pensione prima del 1° luglio 1956. Pareva infatti che tutti dovessero essere pagati allo stesso modo e si era detto che si sarebbe provveduto. Ma poiché il problema della copertura sembrava ingente e sarebbe occorso molto tempo per provvedere, la Commissione finanze e tesoro approvò il disegno di legge che raddoppiava la indennità di buonuscita ai dipendenti che erano andati in pensione il 1° luglio 1956.

So che questa indennità dà luogo a diversi inconvenienti. L'indennità di buonuscita che è stata percepita da chi è andato in pensione dopo il 1° luglio del 1956, seppur doppia rispetto a quella di chi è andato in quiescenza un giorno prima, è minore di quella che percepirà chi andrà in pensione dopo il conglobamento.

Ora, anche se non si modificano le aliquote come richiede l'onorevole Bozzi (ed era allo studio dell'« Enpas » la possibilità di portarle al parametro 12 per mettere le liquidazioni alla pari di quelle degli altri istituti parastatali), rimane sempre da raggiungere l'obbiettivo d'uno stesso trattamento. Sta di fatto che l'assegno temporaneo, prima, e poi l'assegno integrativo hanno praticamente raddoppiato lo stipendio dei dipendenti statali, portando a una differenza veramente enorme rispetto ai precedenti trattamenti di liquida-

zione, dato che la legge parla dell'« ultimo stipendio ».

Ora, poiché la Camera, attraverso la Commissione finanze, aveva già preso l'impegno di perequare l'indennità a favore di chi è andato in pensione prima, mi pare che il problema debba essere ripreso e condotto seriamente, a meno che non si dica che gli impegni possono essere cestinati.

TROMBETTA. Vorrei osservare che, mentre per il personale postelegrafico e per quello dei telefoni e per quello ferroviario (secondo quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4 del disegno di legge) all'approvazione delle apposite tabelle sono chiamati in certo senso in causa i Ministri competenti per settore, per tutti gli altri dipendenti statali è chiamato genericamente all'approvazione il Ministro del lavoro e previdenza sociale.

Non so se il Governo ritenga di accogliere un nostro emendamento tendente ad ottenere che anche gli altri Ministri specificamente non previsti possano dire la loro parola in materia di approvazione delle tabelle e quindi tutelare meglio e più ordinatamente il proprio personale dipendente.

Si tratterebbe quindi di adottare un criterio diverso, che preveda cioè, per tutti gli altri casi, che l'approvazione avvenga con decreto presidenziale, sentito il Consiglio dei ministri, ferme rimanendo le proposte dei Ministri già previste dagli articoli 3 e 4 per quanto riguarda lo specifico campo dei dipendenti dei trasporti e dell'aviazione civile, delle ferrovie, delle poste e telegrafi e dei telefoni.

All'uopo presenterò i relativi emendamenti, che poi sono praticamente gli stessi, da apportare rispettivamente al secondo comma dell'articolo 1, dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

All'articolo 1 dopo le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge », proporrei di sostituire la dizione del testo con la seguente: « con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro ». All'articolo 3 proporrei che si dicesse: « su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni » ed all'articolo 4: « su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile » sempre fermo rimanendo il concerto con il ministro del tesoro, ma introducendo il congegno del decreto presidenziale, sentito il Consiglio dei ministri.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prima di parlare in termini generali vorrei soffermarmi sugli emendamenti preannunciati dall'onorevole Trombetta per dire che il Governo assolutamente non li può prendere in considerazione perché ciò costituirebbe un vero capovolgimento di tutta la legislazione in questa materia.

Il Ministero del tesoro ha nel suo seno l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale che è competente sul personale di tutti i dicasteri, e quindi i dicasteri della spesa, per quanto riguarda i rapporti con il loro personale, devono fare capo all'Ispettorato suddetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato citato nel concerto perché è esplicitamente competente in materia di previdenza, mentre il Ministro del tesoro è competente, tramite l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, su tutto il personale dello Stato ed anche – attraverso addentellati con la direzione generale degli istituti di previdenza dipendenti dagli enti locali – sul personale degli enti locali.

Proprio in quanto in tale rapporto rientrano tutti i dicasteri della spesa, non possono –ed a ragione – tenersi in considerazione le esigenze di autonomia dei singoli dicasteri.

Il disegno di legge governativo al nostro esame non è stato presentato dal Ministro del tesoro, ma – di concerto con il Ministro del tesoro – dal Presidente del Consiglio dei ministri e, tramite il Presidente del Consiglio, dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Il disegno non accoglie – ed il Relatore lo ha già posto ampiamente in rilievo – tutte le istanze contenute nelle singole proposte di legge, ma accoglie la parte centrale, sostanziale delle richieste che vi erano incluse e sulle quali le rappresentanze sindacali avevano maggiormente insistito; quindi questo disegno di legge è frutto anche di un accordo, di una consultazione avviata e compiuta con tutte le rappresentanze sindacali degli interessati.

Con un rilievo analogo a quello che ho fatto nei confronti del precedente provvedimento vorrei dire che non è possibile, in sede legislativa e in una materia tanto delicata e tanto complessa, che il Governo si pronunci immediatamente, senza aver adeguatamente vagliato gli emendamenti che vengono presentati. Anche se a prima vista alcuni emendamenti possono eventualmente sembrare accoglibili, essi potrebbero, in più meditata sede, rivelare inconvenienti che sfuggono alla valutazione momentanea.

Pertanto se la Commissione intendesse insistere per questi emendamenti o addivenire alla inclusione, a titolo di emendamento, nel disegno di legge delle singole proposte contenute nei provvedimenti di iniziativa parlamentare, sarei costretto a chiedere un breve rinvio che possa consentire al Governo di meditare e — per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Trombetta – di far meditare soprattutto il Ministro per la riforma burocratica, che è l'autentico presentatore di questo disegno di legge.

TROMBETTA. Vorrei rispondere con brevissime osservazioni all'onorevole Sottosegretario, che ringrazio per aver addolcito, con la richiesta di avere tempo per meditare, la rigida impostazione data al suo intervento in reazione ai nostri emendamenti.

Non ci spieghiamo perché alcune categorie dovrebbero poter beneficiare di questo trattamento particolare che praticamente consente di poter mettere direttamente il proprio dicastero a contatto con la normativa del disegno di legge senza passare attraverso il diaframma del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, che il Sottosegretario Belotti afferma essere quello che dovrebbe regolare questa materia. Mi sembra che allora si venga a fare una discriminazione che non mi pare corretta perché queste categorie vengono trattate – a livello della nostra burocrazia – in un determinato modo, mentre tutte le altre categorie vengono canalizzate in altro modo per quanto riguarda la determinazione dei contributi da versare per il riconoscimento delle loro legittime aspettative.

Pertanto mi auguro che, dopo una più ampia meditazione, i nostri emendamenti possano essere accolti.

MARZOTTO. Desideravo rassicurare il rappresentante del Governo che il nostro gruppo ha presentato questi emendamenti proprio in vista di un miglioramento.

Siamo tutti molto abili a parlare della confusione e dell'ingiustizia che esistono nell'Amministrazione dello Stato, ma se continuiamo a perpetuare questo tipo di norme, la confusione e l'ingiustizia continueranno a permanere. Non capisco perché ciò che vale per il ministero delle poste e delle telecomunicazioni non debba valere per gli altri ministeri.

NANNUZZI. Vi sono fondi separati e quindi una gestione diversa.

TROMBETTA. La questione dei fondi non è determinante.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei cominciare con la questione già adombrata dall'onorevole Angelino Paolo.

Ci sono per lo meno tre casi diversi. Abbiamo prima il disegno di legge abbinato con la proposta di legge Nannuzzi, poi la proposta di legge Bianchi Gerardo che fa parte a sé in quanto comporta una maggiore spesa di 50 miliardi, sia pure ridotta alla metà poiché c'è la proposta di addossare metà della spesa agli interessati. Infine c'è la proposta di legge Bozzi con la quale si prende a base per il calcolo dell'indennità un sedicesimo dello stipendio.

Ora, direi: o queste proposte si discutono coordinandole o si ritiene che il coordinamento non esiste, ed in tal caso se ne tiene conto per il futuro.

Prepariamo un ordine del giorno più congeniale alla logica!

PRESIDENTE. Tutti questi provvedimenti legislativi vertono sull'identica materia della buonuscita.

MALFATTI FRANCESCO. Questo solo formalmente, sostanzialmente si tratta di tre cose diverse.

TROMBETTA. Non potremmo nominare un Comitato ristretto?

MALFATTI FRANCESCO. Se per caso approvassimo la proposta dell'onorevole Bozzi, niente impedirebbe ad un altro parlamentare di chiedere la liquidazione sulla base del quattordicesimo o tredicesimo dello stipendio e non si finirebbe più.

AZZARO, *Relatore*. Avevo messo in rilievo nella relazione come si trattasse di provvedimenti di legge che perseguivano obiettivi diversi e che ponevano problemi di copertura ciascuno diverso dall'altro ed avevo pertanto proposto di assumere come base di discussione il disegno di legge presentato dal Governo. Il Governo ha confermato qui che il disegno di legge è frutto di un accordo con i sindacati sulla valutazione per il riscatto dei servizi non di ruolo prestati. Se noi approvassimo solo il disegno di legge ci troveremo ad assorbire di fatto due proposte di legge: quella dell'onorevole Durand de la Penne e quella degli onorevoli Nannuzzi e Pigni.

Si faceva osservare da un altro collega che la rivalutazione dell'indennità di buonuscita, utilizzando il parametro 16 anziché 25 dell'ultimo stipendio, è inserita genericamente nel conglobamento, sicché, entrando questo ultimo in vigore, automaticamente la base è costituita dal sedicesimo.

Ove non adottassimo il criterio da me suggerito potremmo, quindi, discutere solo le riliquidazioni dell'indennità anteriori al 1° luglio 1956.

Non so quanto sia fondata questa richiesta, perché dovremmo dare ai superstiti una valutazione di buonuscita che non spetterebbe a coloro che sono andati in pensione anteriormente.

Di un provvedimento che migliora una determinata situazione deve godere chi si trova in quella determinata condizione nel momento in cui il provvedimento entra in vigore.

Il tema dell'indennità di buonuscita è stato trattato dal 1948 a questa parte ed il parametro è stato portato da un centesimo ad un venticinquesimo, ove volessimo porre questioni di giustizia dovremmo rivalutare anche le pensioni anteriori al 1947.

La questione di giustizia o esiste per tutti coloro che sono interessati ad un provvedimento che è stato modificato per la prima volta nel 1947, o non esiste.

Non so quale fondamento abbia in base a tale ragionamento la proposta dell'onorevole Bianchi Gerardo.

Per ragioni di giustizia ed anche perché il disegno di legge scaturisce da un accordo di rappresentanti di lavoratori con il Governo, sarebbe dannoso nominare un Comitato ristretto e prolungare indefinitivamente l'*iter* del provvedimento.

Penso che la cosa migliore sia accettare la proposta del Sottosegretario di discutere ed approvare così com'è il disegno di legge, assorbendo pienamente le proposte Nannuzzi e Durand de la Penne.

NANNUZZI. Dirò poche parole sulla questione. Io credo che in questo momento, per non risolvere in senso negativo le questioni sollevate dalle proposte Bianchi Gerardo e Bozzi, convenga accantonare le due proposte, considerandole ancora vive per un esame successivo.

Il problema sollevato dall'onorevole Bianchi Gerardo infatti esiste, perché nel momento in cui fu apportata la modifica fu votato un ordine del giorno in cui si diceva che la Commissione avrebbe preso in esame il problema. Da allora quindi gli interessati stanno aspettando, perché la certezza di un esame da parte nostra deriva dall'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Ritengo che la proposta di legge Bianchi Gerardo dovrebbe rimanere all'ordine del giorno per un esame successivo, tenendo presente che votando l'ordine del giorno si è posta una vera e propria ipoteca.

Quanto alla proposta di legge Bozzi, anche questa deve restare all'ordine del giorno, perché è vero che nel 1967, nel momento in cui il conglobamento sarà portato a termine, il parametro sarà diverso, ma non è detto che corrisponderà alla misura proposta dall'onorevole Bozzi.

Quanto alle altre due proposte, verrebbero ad essere automaticamente assorbite.

A questo proposito l'unico dubbio è che il provvedimento governativo, dato che specifica tutti i soggetti cui si deve applicare, possa far escludere qualche categoria. Questo è il periodo delle leggi troppo dettagliate.

Per questo motivo noi avevamo presentato una proposta di legge generica che riguardava tutti gli enti statali. È vero che nel provvedimento governativo si parla anche di enti pubblici, ma noi non abbiamo parlato di postelegrafonici e così via pensando che il termine « servizi fuori ruolo » riguardasse tutte le categorie senza esclusione. Elencando tutte le singole categorie può invece accadere che qualcuna non citata resti esclusa, a meno che nel primo atto di concreta applicazione non si specifichi che, a parte le categorie elencate di postelegrafonici ed altre, il provvedimento riguarda tutte le altre categorie di impiegati statali.

Si tratta di un dubbio che se sarà chiarito nel corso del dibattito sarà ritirato.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaramente detto nell'articolo 1 del disegno di legge « per i personali civili e militari dello Stato ». Mi sembra che la dizione non si presti ad equivoci.

TROMBETTA. Mi sembra che, udite le considerazioni svolte dal Sottosegretario, dal Relatore e dall'onorevole Nannuzzi, che è presentatore di una delle proposte di legge in discussione, io possa a questo punto chiarire il punto di vista del mio gruppo.

Noi non abbiamo nulla in contrario a che si proceda nell'*iter* di questo disegno di legge, tenuto conto che in parte, almeno secondo una nostra interpretazione, la sostanza della proposta di legge Durand de la Penne potrebbe considerarsi assorbita, in quanto gli accademisti possono considerarsi universitari ed i sottufficiali possono considerarsi come aventi fatto un corso di specializzazione; ciò non toglie, però, che questa proposta di legge possa anche rimanere in vita ed essere esaminata successivamente.

Per quanto riguarda la proposta di legge Bozzi siamo d'accordo che se ne parli al momento in cui ritorneremo sull'argomento del conglobamento nell'ambito delle proposte che verranno avanzate dal Governo in base alla legge delega di cui è stato investito.

Rimane pertanto la via di un rinvio che permetta al Governo di studiare gli emendamenti.

NANNUZZI. Onorevole Trombetta, i suoi emendamenti non possono essere accolti, in quanto l'Azienda delle ferrovie e le Poste e telegrafi hanno un fondo separato da quello comune, che viene gestito direttamente e che necessita di apposite deliberazioni, mentre per quello comune che riguarda tutti gli altri dipendenti è il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che è incaricato di provvedere; in conseguenza non è possibile fare una serie di decreti che riguardino i singoli Ministeri, perché il fondo è unico ed occorre un unico decreto che riguardi tutti gli impiegati dello Stato.

LORETI. Sono contrario al rinvio richiesto in quanto le questioni sollevate dall'onorevole Trombetta non mi sembra rientrino nello spirito della legge e sono altresì contrario al Comitato ristretto; ritengo opportuno accogliere la proposta del Relatore per lo stralcio delle proposte relative ad altri argomenti perché si passi ad esaminare il disegno di legge e le altre proposte che verranno assorbite, le obiezioni sollevate dall'onorevole Trombetta non hanno motivo di sussistere trattandosi per i postelegrafonici, i telefonici ed i ferrovieri di aziende autonome che hanno un fondo a parte, come ha rilevato l'onorevole Nannuzzi.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Trombetta di non voler insistere in ordine agli emendamenti presentati perché con essi verremmo a modificare tutta la legislazione precedente per introdurre una turbativa grave e porteremmo certamente in lungo un provvedimento sul quale le rappresentanze sindacali interessate hanno già raggiunto un accordo con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione; il disegno di legge rappresenta non l'*optimum*, ma l'essenziale, in quanto fa salva la parte sostanziale delle richieste ed ha l'assenso delle categorie espresse attraverso i rappresentanti sindacali: mi sembra, quindi, che con tranquilla coscienza si possa addivenire ad un voto su di esso, tenuto anche conto che sostanzialmente la Commissione non ha ragioni di fondo da opporre, ma che invece esiste una notevole maggioranza favorevole al contenuto del provvedimento.

Pregherei, pertanto, la Commissione – per non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento – di addivenire alla sua approvazione.

TROMBETTA. Mi rincresce di non poter venire incontro – come personalmente vorrei – alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di ritirare la serie di emendamenti da noi presentata; ma non posso farlo ,onorevole Sottosegretario, poiché non abbiamo « inventato » noi gli emendamenti, ma essi rappresentano le istanze di una parte sindacale che non è tanto soddisfatta dell'accordo che Ella ha ricordato e che, quindi, si rivolge ovviamente alla minoranza perché si faccia interprete delle sue attese.

D'altra parte mi permetta l'onorevole Sottosegretario di contestare la sua perplessità di fronte ai nostri emendamenti che si basa sul timore di uno sconvolgimento che si verrebbe a creare e che in realtà io non vedo; in sostanza gli emendamenti che abbiamo presentato mirano a dare una voce diretta ai diversi dicasteri agli effetti dell'approvazione delle tabelle; quindi non mi sembra che vi sia un capovolgimento tanto grave o comunque più grave di quello che si viene a determinare usando per alcune categorie una prassi burocratica diversa da quella che si usa per tutte le altre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale dalla quale è emerso con chiarezza che la Commissione intende limitare l'esame degli articoli al disegno di legge 2427 ed alle proposte di legge Nannuzzi e Pigni 1586 e Durand de la Penne 1615, senza pregiudizio del successivo *iter* delle proposte di legge Bianchi Gerardo ed altri n. 703 e Bozzi 852. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2427.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2427.

Do lettura dell'articolo 1:

« A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma

non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Al secondo comma dell'articolo 1 l'onorevole Trombetta propone di sostituire le parole: « con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro », con le altre: « con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Trombetta, di cui ho ora dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoi statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Al secondo comma dell'articolo 3 l'onorevole Trombetta propone di sostituire le parole: « con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro » con le altre: « con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Trombetta, di cui ho ora dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio della Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

« Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sarà effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Al secondo comma dell'articolo 4 l'onorevole Trombetta propone di sostituire le pa-

role: « con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro », con le altre: « con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Trombetta di cui ho ora dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Resta inteso che le proposte di legge Bianchi Gerardo ed altri (709) e Bozzi (852) vengono accantonate e non risulteranno pertanto assorbite dall'approvazione del disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionle delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (2323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 ».

Il Relatore onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle casse associate e di contribuire al miglioramento ed incremento di tali preziose e benemerite aziende di credito.

Al fine di consentire all'Ente il conseguimento degli scopi statutari, si dispose con l'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, la concessione a favore del citato Ente di un contributo annuo di lire 30 milioni per dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.

Nell'imminenza della scadenza del contributo decennale di cui alla ricordata legge 4 agosto 1955, n. 707, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2323, oggi al nostro esame, con il quale propone al Parlamento la revisione, sia pure limitata nel tempo, dell'ammontare annuo del contributo in parola, riconoscendo, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che la misura attuale di detto contributo è insufficiente a consentire all'Ente nazionale delle Casse rurali di proseguire nell'intrapresa notevole azione tendente a migliorare e potenziare il movimento delle Casse rurali attraverso anche il rafforzamento delle loro strutture amministrative e contabili.

In particolare il disegno di legge prevede: all'articolo 1 l'aumento di 30 milioni del contributo dovuto all'Ente suddetto per l'esercizio finanziario 1963-64 e di 15 milioni per il contributo dovuto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

all'articolo 2: la copertura della spesa che farà carico agli stanziamenti del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

In merito la Commissione Bilancio ha espresso nella seduta del 9 luglio scorso il proprio parere favorevole condizionandolo alle modificazioni da essa Commissione proposte all'articolo 2 e relative alle indicazioni di copertura.

Onorevoli colleghi, illustrati così, sia pure rapidamente, i motivi che hanno ispirato la iniziativa governativa ed i termini concreti in cui tale iniziativa si realizza, il Relatore, mentre dichiara il proprio parere favorevole, cui aggiunge il plauso più vivo per i motivi che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in questione, non può nel contempo non manifestare le più vive perplessità per i limiti del provvedimento stesso.

Infatti, in base al testo attuale, mentre si riconosce per gli anni 1963 e 1964 la necessità di concedere più adeguati mezzi finanziari all'Ente nazionale Casse rurali portando il contributo annuo da lire 30 milioni a lire 60 milioni, per il 1965 tale contributo si riduce a lire 15 milioni( la scadenza decennale è stata appunto il 30 giugno 1965) mentre viene a cessare definitivamente a partire dall'esercizio finanziario 1966, ponendo in tal modo l'Ente nella pratica impossibilità di proseguire nella sua attività di assistenza e sviluppo delle Casse rurali ed artigiane associate, attività che, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, non è opportuno interrompere.

Per tali considerazioni il relatore ritiene indispensabile integrare il disegno di legge con disposizioni che consentano all'Ente nazionale di poter proseguire anche nel futuro la sua meritoria attività al servizio di questo

tipo di cooperazione di credito, che oggi nel nostro Paese è rappresentata da 795 Casse rurali ed artigiane.

Ciò significa che nel nostro Paese è presente ed opera una rete capillare di aziende cooperative di credito che si rivelano sempre più strumento prezioso ed insostituibile al servizio dei piccoli imprenditori agricoli, artigiani, commercianti, piccoli industriali, operatori turistici e di altri settori produttivi.

Si tratta di una realtà preziosa sia sul piano economico che sociale, che non va ignorata, ma anzi sostenuta e sviluppata.

Si pensi a quanto in altri Paesi europei si fa in proposito, con il risultato di una cooperazione di credito altamente sviluppata; il che è testimoniato dalle 11 mila Casse rurali ed artigiane in Germania, dalle 3.500 Casse rurali in Francia, dalle 1.800 in Austria, 1.500 in Olanda, 1.100 in Svizzera e 1.000 in Belgio.

Perché l'auspicato sviluppo della cooperazione del credito nel nostro Paese si realizzi bene e nel più breve lasso di tempo è indispensabile che l'organismo all'uopo istituito, e cioè l'Ente nazionale delle Casse rurali, prosegua ed intensifichi la propria attività.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, mi permetto sottoporre alla vostra considerazione la opportunità di emendare il disegno di legge in modo da consentire che il contributo annuo all'Ente in parola sia assicurato ed in via continuativa nella misura di 60 milioni, anche per l'esercizio finanziario 1965 e seguenti.

A tale fine presento i seguenti emendamenti che vogliono costituire un nuovo testo del disegno in esame.

ART. 1.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-'64, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

ART. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, e per contribuire al loro miglioramento ed incremento.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 30 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; quanto a lire 15 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio 31 dicembre 1964 e per lire 45 milioni con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli colleghi e onorevole rappresentante del Governo, confido sinceramente che valutando obbiettivamente quanto ho avuto l'onore di esporvi, vorrete confortare con il vostro consenso la proposta del relatore e dare pertanto la vostra approvazione all'intero provvedimento legislativo così modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, avvertendo che il rappresentante del Governo ha chiesto di rendere una dichiarazione preliminare.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei sottolineare, pure dichiarando la migliore volontà da parte del Governo, che c'è una grave questione di procedura, perché deve pure pronunciarsi la Commissione bilancio agli effetti della copertura e devo dire che in sede legislativa non mi è possibile esprimere un parere né nell'uno né nell'altro senso. Devono infatti essere meditati, soprattutto agli effetti della copertura della spesa, gli emendamenti proposti e si tratta di problema che non può passare in secondo piano.

Anche per questo provvedimento chiedo quindi un breve rinvio.

ANGELINO PAOLO. In rapporto agli emendamenti presentati dal Relatore pongo una questione preliminare: noi siamo chiamati non solo ad aumentare il contributo all'Ente ma dal Relatore siamo invitati a perpetuarlo.

Non ho niente contro le Casse rurali, agrarie ed ausiliarie (non è questa la questione), ma leggo nella relazione che l'Ente in questione deve essere posto in grado di dare assistenza tecnica e di proseguire nell'intrapresa notevole azione tendente a migliorare

e potenziare il movimento delle Casse rurali attraverso anche il rafforzamento delle loro strutture amministrative e contabili.

Ma al Parlamento cosa risulta dell'attività effettiva dell'Ente in questione? Noi abbiamo ascoltato l'elogio fatto dal Relatore e leggiamo la relazione ministeriale, ma cosa sappiamo di quanto veramente ha fatto questo Ente?

Abbiamo approvato una legge che doveva fare piazza pulita di una quantità di enti inutili ed a proposito dell'Ente nazionale delle Casse rurali niente di preciso ci è stato detto, circa la sua utilità. Eppure dovremmo conoscere: chi è il presidente, che è il vicepresidente, quale indennità percepiscono, quale azione svolgono...

TROMBETTA. Da quale gruppo provengono?

ANGELINO PAOLO. Questo significa poco. Vorrei sapere soprattutto che cosa è stato fatto nell'interesse delle Casse rurali, che adempiono ad un'utile funzione. Il Parlamento ha non il diritto, ma il dovere di acquisire determinate conoscenze poiché si tratta di maneggio di denaro pubblico ed a me sembra che la Commissione debba prima conoscere ciò che è stato fatto in passato dall'Ente ed in dipendenza di questo debba decidere; mi pare, poi, che il Governo sia dell'opinione di sopprimere l'Ente.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo io non l'ho detto affatto, anzi personalmente, ed anche come rappresentante del Governo, devo dire che siamo tutti convinti della necessità di questa istituzione e dirò, poi, anche il perché.

ANGELINO PAOLO. Ma io vedo che nella relazione del Governo non si va oltre il decennio, non sono previsti stanziamenti che vadano oltre il decennio, il che significa che rimane chiaramente inteso che con il decennio l'attività dell'Ente si esaurisce.

BIMA. Io sono un allievo dell'onorevole Belotti e ricordo le magnifiche relazioni che egli faceva nel passato allorché si occupava del movimento cooperativistico e devo all'onorevole Belotti se sono giunto anch'io ad occuparmi del settore cooperativistico, e in particolare della cooperazione del credito, cioè delle Casse rurali e artigiane; quindi ho potuto seguire da vicino l'attività dell'Ente nazionale delle Casse rurali, che è un ente pubblico che ha svolto una lodevolissima funzione proprio in mancanza di altre libere istituzioni, quali ad esempio, la federazione delle Casse rurali che non si è mai potuta costituire proprio perché in Italia il senso cooperativistico è molto carente, cosicché in Italia la cooperazione, proprio per mancanza di cooperatori, può vivere e svilupparsi soltanto se aiutata e incentivata dallo Stato.

Mi ha rallegrato sentire dall'onorevole Angelino che egli non ha nulla contro le casse rurali e quindi dà un'adesione di principio a queste libere istituzioni le quali, dove funzionano, specialmente nei piccoli centri, risolvono tutti i problemi, perché hanno una funzione essenziale.

ANGELINO PAOLO. ...quella di impedire il « drenaggio » da parte delle grandi banche.

BIMA. Le casse rurali frenano la fuga del risparmio, assorbono il risparmio locale per investirlo localmente...

RAFFAELLI. Questo sarebbe il vero fine in pratica le cose sono diverse!

BIMA. ...dando la possibilità ad iniziative locali non sempre sorrette da garanzie, ma che presentano garanzie morali e personali, di poter sorgere.

Ritengo che forse uno dei pochi movimenti che lo Stato farebbe molto male a non sorreggere ulteriormente, una delle poche istituzioni che lo Stato molto saggiamente sostiene, sia proprio questa delle casse rurali, perché ove esiste una Cassa rurale in un piccolo centro non si presentano grossi problemi di intervento per lo Stato, perché esiste *in loco* lo strumento essenziale per poter risolvere tutti i problemi relativi alle piccole economie che debbono svilupparsi.

L'onorevole Angelino ha detto di non conoscere l'Ente nazionale delle Casse rurali; effettivamente egli vive in una provincia dove le Casse rurali non esistono.

Nella provincia di Cuneo questo movimento era completamente scomparso durante il fascismo, perché il fascismo non aveva cura di queste libere e democratiche istituzioni le quali in questo settore realizzano veramente la democrazia nel credito in quanto raccolgono il risparmio e lo distribuiscono per sopperire a qualsiasi esigenza. Il movimento, quindi, non esisteva più, ma l'Ente nazionale delle Casse rurali attraverso l'organizzazione regionale ha aperto un ufficio e vi ha messo un funzionario addetto e questa organizzazione è potuta risorgere. Ora, infatti, nella provincia di Cuneo vi sono circa una ventina di casse rurali, di cui dieci o dodici sono nate per l'appoggio determinante dato loro dall'Ente nazionale per le Casse rurali; ed io vorrei invitare l'onorevole Angelino a visitare queste Casse rurali, perché, dove esistono e dove funzionano, sono strumenti risolutivi di tutti i problemi economici del luogo.

Sono strumenti molto delicati e quindi si rende necessaria la presenza di personale idoneo che possa seguirne e curarne l'attività e questo personale è fornito proprio dall'Ente nazionale delle Casse rurali.

Ma cosa si crede di poter fare con 30 milioni in tutta Italia? Si fa ben poco o nulla. L'Ente nazionale credo sia organizzato in tutta Italia per cui ci vuol poco a spendere 30 milioni.

Le Casse rurali sono strumenti risolutivi per l'economia dei piccoli comuni, se sono assistite, dirette e guidate. Di qui la necessità, onorevole Angelino, di aiutarle e di favorirne soprattutto il sorgere.

Spero veramente che l'onorevole Angelino venga a visitare le Casse rurali della mia provincia sorte in questi ultimi tempi. Un'ultima l'ho fondata non più di 15 giorni fa ed ha già 20 milioni di depositi in un paese di millecinquecento abitanti.

Bisogna favorire la diffusione delle Casse rurali, e non delle filiali delle banche che raccolgono il risparmio per trasferirlo e non lo investono *in loco!*

Ho notato che le Casse rurali assolvono inoltre a funzioni pedagogiche. Pensate ai piccoli comuni dove c'è solo la scuola elementare e dove il fatto che si debba amministrare una cassa, ci si debba occupare di uno statuto, ecc., costringe la gente ad istruirsi ed a cercare di conoscere i problemi del credito, cosa non facile né semplice, specie quando se ne occupano persone che non hanno la preparazione adeguata.

Io ritengo che si tratti di una delle poche spese utili e che lo Stato debba sostenerla per aiutare queste istituzioni, ma con 30 milioni non si può favorire la diffusione delle Casse rurali. Allora piuttosto sopprimiamo l'Ente! Però, ripeto che forse è l'unico ente che non deve essere soppresso e per non sopprimerlo occorre dotarlo di mezzi adeguati tenendo presente che in Italia l'abito mentale cooperativistico non esiste ancora e che bisogna formarlo.

Credo di aver risposto alle obiezioni che sono state sollevate e dichiaro che sono favorevole a quanto ha detto il relatore.

Veda il Governo di venire incontro alle esigenze esposte. Insisto nell'affermare che si tratterebbe di uno stanziamento altamente produttivo, in quanto, finanziando l'Ente nazionale delle Casse rurali, si creano veramente possibilità di lavoro e soprattutto si dà la possibilità alle economie anemiche dei piccoli centri di poter rinascere.

TROMBETTA. Siamo di fronte a due quesiti e prendo la parola perché vi è una attesa da parte dei colleghi sulla presa di posizione del mio gruppo.

Il problema più modesto è quello di approvare il disegno di legge così com'è stato proposto, l'altro è quello di approvarlo con gli emendamenti presentati dal Relatore.

Questi due quesiti ci trovano per altro, mi permetto di osservare, sprovveduti circa una possibilità di valutazione seria e responsabile dell'Ente nazionale delle Casse rurali.

Mi permetto anche di fare osservare che con 30 milioni oggi si fa poca tela in Italia, ma è vero che anche con 60 milioni si può fare ben poco di quello che l'onorevole Bima ci ha detto che potrebbe fare questo Ente.

È difficile prendere un atteggiamento responsabile. Vedo che il bilancio dell'Ente in questione si alimenta con 30 milioni. Come li spende? Ho la vaga impressione che faccia poca tela in periferia e molto tessuto al centro ed ho il dubbio che 60 milioni non sposterebbero le proporzioni.

Non ho nulla contro le Casse rurali anche come enti cooperatori. Pregherei di rinviare proprio per tema che una deliberazione affrettata possa condurre ad un contributo esiguo e pregherei il Relatore di portarci il bilancio dell'Ente ed una relazione dell'attività svolta in periferia e delle spese che esso fa al centro.

RAFFAELLI. A questo punto sono in dubbio circa il problema avanzato dall'onorevole Trombetta e domando se vi è una richiesta di rinvio accettata, altrimenti chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio è implicita dati gli emendamenti presentati dal Relatore.

LAFORGIA, *Relatore*. Bisogna chiedere il parere della Commissione bilancio.

RAFFAELLI. Allora la discussione generale si conclude con un rinvio?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente, poiché in questa sede sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai compiti dell'Ente non si possono comprendere nel rinvio anche questi chiarimenti.

Certo la discussione sarà ripresa in ordine agli specifici emendamenti che riguardano la continuità degli stanziamenti nel tempo, dal 1965 in poi per dieci anni, secondo la proposta del relatore. Si tratta di emendamenti che implicano un problema di copertura che impone il rinvio, anche se non si tratta di una cifra straordinariamente grande. Penso però che le obiezioni di carattere gene-

rale e le richieste di chiarimenti avanzate debbano trovare in questa sede la possibilità di risposta.

RAFFAELLI. Bisogna risolvere la questione per la regolarità dei lavori.

L'onorevole Trombetta ha chiesto il rinvio. È stata accettata questa richiesta dal Sottosegretario?

L'onorevole Trombetta ha chiesto il rinvio puro e semplice del provvedimento, non il rinvio in base al problema della copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (2455).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 ».

Il Relatore, onorevole Bonaiti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2455 tende a colmare una lacuna che si è venuta manifestando con l'andare del tempo e con gli sviluppi della situazione internazionale in materia di anticipazioni da parte degli Istituti di emissione.

Infatti l'articolo 29 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, stabilisce ed elenca in forma tassativa i titoli sui quali l'Istituto di emissione può concedre anticipazioni. Sono titoli del debito pubblico dello Stato o buoni del tesoro, titoli garantiti dallo Stato anche solo per gli interessi, cartelle di credito fondiario, valute pagabili in oro e argento, sia italiane che estere.

Di fronte alla creazione di organismi comunitari di cui l'Italia fa parte in qualità di Stato membro è sorta, però, la necessità di inserire fra i titoli ammessi ad anticipazioni anche i titoli emessi da Comunità o istituzioni finanziarie internazionali, alle quali la Repubblica italiana partecipi in qualità di Stato membro. A tal fine occorre integrare l'articolo 29, primo comma, del regio decreto 1910, n. 204, ed a ciò provvede il disegno di legge al nostro esame che si compone di un articolo unico e che prevede l'inserimento dei titoli in lire italiane emessi in Italia da comunità ed istituzioni finanziarie internazionali, alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro, fra quelli ammessi ad anticipazione.

Mi sembra che si tratti di un'esigenza molto avvertita ed opportuna ed invito pertanto la Commissione ed approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno avendo chiesto di parlare la dichiaro chiusa.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un provvedimento sul quale non possono sorgere dubbi. Ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni di cui all'articolo 29 – primo comma – del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunità ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro ».

Trattandosi di articolo unico al quale non risultano presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1757).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge già approvato dal Senato, perché nell'esaminare la relazione ampia e approfondita che lo introduce, mi sono sorti alcuni dubbi su questo disegno di legge concernente l'accertamento dei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907; desidererei pertanto approfondire meglio il problema per poter poi riprendere la discussione in una delle prossime sedute.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho obbiezioni da fare alla proposta di rinvio trattandosi di un provvedimento che non presenta particolare urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) (2293).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) ».

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, fu sancito l'aumento delle sanzioni pecuniarie comminate dalle leggi tributarie e finanziarie, in quanto stabilite da legge anteriore al 1° ottobre 1944. Per effetto di tale provvedimento il limite minimo e massimo delle sanzioni previste nei confronti dei contravventori della legge sul lotto - articolo 110 e seguenti - furono aumentate.

Ora per la mutata situazione monetaria ed anche per l'evoluzione che indubbiamente ha subìto la materia riguardante il lotto e le altre manifestazioni a premio, che ha visto purtroppo aumentare le infrazioni, si è reso necessario un riesame delle sanzioni previste dal titolo nono della legge sul lotto.

Le modifiche prevedono l'aumento delle sanzioni specie per quanto riguarda i minimi; in particolare è da sottolineare che all'articolo 112 il riferimento alle « lotterie e tombole » era incompleto perché non comprendeva le pesche di beneficienza ed i prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, che pur dovevano essere considerati: a tale lacuna si è ora ovviato. Con l'articolo 114 è stata estesa la pena a coloro che nelle operazioni previste dall'articolo 40 superino i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo temperando, però, per ovvie ragioni la pena con il comma successivo nel caso in cui l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite del valore dei premi. All'articolo 118 è stato soppresso qualsiasi riferimento all'acquisto o alla sottoscrizione di biglietti, cartelle e numeri di lotterie e di prestiti stranieri, in quanto le relative sanzioni per i trasgressori sono previste dal successivo articolo 121. Infine all'articolo 120, in cui l'aumento della pena era previsto soltanto quando il reato fosse stato commesso mediante la stampa, viene apportata una modificazione prevedendo l'aumento anche se il reato sia stato commesso mediante la radio-televisione.

Le modifiche degli altri articoli riguardano l'aumento dei minimi e massimi, in misura maggiore per quanto riguarda i minimi.

Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 17, 118, 119, 120, 121, 124 - del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 110*. — Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25 mila.

« *Art. 111*. — È proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a lire 6 mila.

« *Art. 112*. — Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.

« *Art. 113*. — È proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila.

Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila.

« *Art. 114.* — Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.

Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.

Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« *Art. 115.* — Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, è punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« *Art. 116.* — È vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

« *Art. 117.* — È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è aumentata.

« *Art. 118.* — È proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.

È proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti.

Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

« *Art. 119.* — Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, è punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« *Art. 120.* — Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate se il reato è commesso con il mezzo della stampa e della radiotelevisione.

« *Art. 121.* — Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« *Art. 124.* — Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti

oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila.

Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62, si applica l'ammenda da lire 25 mila a lire 500 mila; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al comma secondo dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila ».

Trattandosi di articolo unico al quale non risultano presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2339).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge che viene al nostro esame è già stato approvato dal Senato ed inoltre su di esso ha espresso parere favorevole la Commissione bilancio.

Agli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'esercito erano stati attribuiti, con una precedente legge, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione; altrettanto non era stato disposto per le guardie di finanza ed in particolare per i sottufficiali che frequentavano l'Accademia; ad eliminare questa discriminazione provvede il presente provvedimento che presenta caratteri di giustizia perequativa e per la cui approvazione non credo debbano esservi ostacoli, tanto più che l'onere è di appena quattro milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione

(*È approvato*).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni. in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1964.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze di servizio » per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza (2292).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della promozione straordinaria per benemerenze al servizio per i sottufficiali e per i militari di truppa della guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Bonaiti ha facoltà di svolgere la relazione.

BONAITI, *Relatore*. Gli ordinamenti militari prevedono, tra le ricompense, l'avanzamento per meriti speciali dei sottufficiali e militari di truppa; usufruiscono di questo trattamento i carabinieri, in base al decreto legge luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 401, e le guardie di pubblica sicurezza, in base alla legge 3 aprile 1958, n. 460.

Nessuna norma, invece, prevede questa possibilità per il Corpo delle guardie di finanza, che pur concorrono e in larga misura a compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza e che nell'espletamento dello stesso servizio d'istituto affrontano situazioni di rischio e di pericolo.

Appare dunque opportuno introdurre anche nell'ordinamento della guardia di finanza l'Istituto della promozione straordinaria per benemerenze di servizio per i sottufficiali e militari di truppa: è questo l'oggetto del disegno di legge in discussione che all'articolo 1 stabilisce che la promozione straordinaria sia concessa ai sottufficiali e finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando nel portarle a compimento qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere con altrettanta capacità le funzioni del grado superiore.

È affermato il principio che la promozione straordinaria per meriti di servizio si possa ottenere una volta sola in tutta la carriera, e in successivi articoli sono previste le modalità per le proposte e le decisioni relative alle promozioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Vorrei chiedere qualche chiarimento in ordine ad una limitazione prevista dall'articolo 2.

Chi giudica dell'avanzamento è il Ministro delle finanze su parere di una apposita commissione ed è stabilito espressamente all'articolo 2 che il parere deve essere dato all'unanimità. Non riesco a spiegarmi come questa precisa richiesta sia inserita nel provvedimento, perché ovviamente potrebbe rappresentare un limite ingiusto. Non so se tale procedura sia stata determinata per analogia con altre esistenti, ma, se si tratta di una norma inserita soltanto in questo provvedimento, vorrei chiedere che sia eliminata l'espressa richiesta dell'unanimità.

SCRICCIOLO. Mi limiterò ad una osservazione già fatta in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla banda della Guardia di finanza: e cioè che in pratica, quando discutiamo dell'ordinamento dei vari corpi militari, ci troviamo sempre di fronte a situazioni di disparità, di trattamento sperequato.

Ora, per esempio, prendiamo atto del fatto che, i carabinieri godevano già del trattamento che si vuole oggi estendere alla Guardia di finanza.

Dovremmo formulare l'auspicio che Governo e Parlamento adottino una unità di criterio nel legiferare, perché non si debba poi sempre ricorrere a leggine successive.

TROMBETTA. Dirò brevi parole per esprimere l'orientamento sostanzialmente favorevole del nostro gruppo a questo disegno di legge.

Vorrei dire al Relatore che se la legislazione precedente ha omesso di estendere anche alla guardia di finanza lo stesso trattamento che godono altri Corpi militari, è evidentemente perché le funzioni svolte da questo corpo militare specializzato sono di particolare delicatezza e pericolo, consistenti nella capacità di non oltrepassare il limite della giusta repressione contro le evasioni e di non sconfinare nella persecuzione fiscale del cittadino.

Sotto questo punto di vista mi pare che il disegno di legge sia encomiabilmente cauto perché considera l'eventualità limitatamente a prestazioni di particolare pregio e valore per operazioni di servizio che si dimostrino di rilievo eccezionale e tenderebbe ad escludere l'azione singola, più vicina per ragioni umane, forse deteriori, a sconfinare nella persecuzione fiscale, veramente disastrosa e pericolosa.

Per questo mi pare che il provvedimento sia sufficientemente cauto e venga incontro alla legittima attesa ed, in certo senso, specialmente per quanto riguarda la repressione del contrabbando che purtroppo deve essere condotta con azione altrettanto ferma quanto militarmente organizzata, ritengo che possa sortire buoni risultati.

Il mio gruppo è quindi favorevole al disegno di legge.

Per quanto riguarda le perplessità manifestate dal collega Soliano circa l'unanimità dei voti, io dico che in verità lascerei il testo come è stato presentato, perché anche questa è una cautela agli effetti di quella preoccupazione della quale ho voluto rendermi interprete.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso interpretare come positivo l'atteggiamento che la Commissione ha manifestato attraverso gl'interventi del Relatore e di quanti hanno preso parte alla discussione.

Circa le osservazioni dell'onorevole Scricciolo sull'opportunità di attenersi a criteri unitari nel predisporre provvedimenti riguardanti i Corpi di polizia, rispondo che è un tema vecchio. Ripetutamente ci siamo trovati a dover procedere una volta per un determinato Corpo, un'altra volta per un altro. Così, per esempio, la Banda delle guardie di finanza reclamava lo stesso trattamento della Banda dei carabinieri.

Credo comunque che il Ministro volentieri accolga la raccomandazione di vedere se sia possibile procedere unitariamente riguardo a disposizioni che possano unitariamente riferirsi e alla Guardia di finanza e ai Corpi di polizia.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Soliano sulla unanimità di voti di cui all'articolo 2, dirò che, poiché questo provvedimento estende un trattamento di già predisposto, è giustificata la norma che richiede la unanimità dei consensi dei membri della Commissione.

Vorrei dire che l'unanimità in questione discende dal fatto che le promozioni devono avvenire a seguito di operazioni di servizio di eccezionale rilievo. L'eccezionalità esiste in quanto riconosciuta all'unanimità.

Si tratta quindi di un requisito suppletivo. in difetto del quale l'operazione non è eccezionale; ed è quindi nella logica delle cose che sia posta l'unanimità.

All'onorevole Trombetta volevo far rilevare che il disegno di legge si rifà al provvedimento riguardante le guardie di pubblica sicurezza e ne ripete testualmente le parole.

Desidero sottolineare che alla base di queste promozioni vi è soprattutto una caratterizzazione del servizio sotto l'aspetto militare e del riconoscimento al valore personale che si manifesta come sprezzo del pericolo e come capacità di affrontare *manu militari* particolari situazioni delicate.

Ma si dice anche che sono a fondamento della promozione straordinaria le qualità professionali anche se ritengo che tali casi dovrebbero essere di una eccezionalità straordinaria.

Per le ragioni dette, invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Passiano all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Può essere conferita la promozione straordinaria per benemerenze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

Può essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio agli appuntati dalla Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 2.

La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio nei confronti dei sottufficiali e dei finanzieri o di nomina a vicebrigadiere nei confronti degli appuntati è formulata dal comandante di corpo da cui il sottufficiale o il militare di truppa gerarchicamente dipende ed è corredata del parere delle ulteriori autorità gerarchiche.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei sottufficiali e sulla proposta di nomina a vicebrigadiere formulata nei confronti degli appuntati decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal Comandante generale, che la presiede, e dal comandante in seconda della Guardia di finanza.

Sulla proposta di promozione straordinaria formulata nei confronti dei finanzieri decide il Comandante generale della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il sottufficiale o il finanziere riconosciuto meritevole della promozione straordinaria per benemerenze di servizio e l'appuntato riconosciuto meritevole della nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio, sono promossi con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta.

Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente

promozione o nomina si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai periodi di comando o di servizio e dalla esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il sottufficiale non può essere proposto per la promozione straordinaria per benemerenze di servizio se ha già conseguito altra promozione per lo stesso titolo, anche se nel grado di finanziere o la nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio.

L'appuntato non può essere proposto per la nomina a vicebrigadiere per benemerenze di servizio se ha già conseguito nel grado di finanziere la promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge non si applica per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge: Villa e Castellucci: Provvidenze in favore dell'Istituto Romano per i ciechi di guerra (2326).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa e Castellucci: « Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. In Italia esistono vari enti che prestano assistenza ai ciechi di guerra; vi è l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi che ha sede a Firenze ed è sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e vi è un altro Ente che ha sede in Roma ed è demominato Istituto romano per i ciechi di guerra. Tale Istituto è collegato all'Opera nazionale invalidi di guerra ed è stato eretto in Ente morale soltanto nel 1941.

Una particolare legislazione vige a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, quello che ha sede in Firenze, che conferisce ad esso un privilegio sancito dall'articolo 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844; il privilegio consiste nel fatto che l'Amministrazione dello Stato e tutti gli istituti parastatali sono tenuti a riservare al suddetto Ente di Firenze una parte delle forniture da appaltare, limitatamente a quelle che esso potrà produrre e che consistono in genere in prodotti di maglieria e calzature. La quota che viene appaltata non può essere inferiore al 10 per cento del quantitativo globale delle forniture.

Di fronte a questo trattamento che viene riservato all'Ente nazionale lavoro per i ciechi di guerra l'Istituto romano per i ciechi di guerra domanda analoghe provvidenze.

L'Istituto romano per i ciechi insiste per ottenere le provvidenze citate per poter provvedere una occupazione ai ciechi di guerra della città, e dare loro assistenza morale e intellettuale anche quando sono soltanto di passaggio a Roma.

In conseguenza i presentatori di questa proposta di legge sottopongono all'attenzione della nostra Commissione un articolo unico che in pratica comporta l'estensione all'Istituto romano dei ciechi di guerra degli stessi benefici di cui gode l'Istituto di Firenze, e cioè la concessione anche ad esso di una parte delle forniture da appaltare, limitatamente a quelle che l'Istituto predetto potrà produrre col lavoro dei propri assistiti, ed in misura non inferiore al 10 per cento del quantitativo globale appaltato.

Le modalità di concessione saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Istituto romano per i ciechi di guerra e le Amministrazioni che concedono l'appalto sulla base delle condizioni e dei prezzi determinati per le ditte appaltatrici.

Devo manifestare alla Commissione la propensione favorevole del Relatore su questa proposta di legge, non senza fare osservare che sono state fatte alcune obiezioni, che, secondo me, possono avere consistenza solo nella misura in cui eventualmente le convenzioni stipulare tra l'Istituto romano per i ciechi e l'Ente nazionale di Firenze e gli Enti appaltatori non siano abbastanza note. Si è detto che possono verificarsi casi nei quali il quantitativo di maglie e calzature appaltate a questi istituti può essere superiore al potenziale reale di produzione e che sia presente il rischio del ricorso a sub-appalto in frode al principio che vieta il sub-appalto stesso. Come Relatore devo limitarmi a fare semplicemente riferimento a questi casi; se questi dovessero verificarsi si provvederà a reprimere le eventuali frodi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROMBETTA. Noi siamo naturalmente favorevoli a che la prerogativa già goduta in questo campo da un altro Ente simile all'Istituto romano per i ciechi di guerra sia esteso a questo ultimo, però a noi sembra, proprio per le considerazioni svolte alla fine della sua relazione dall'onorevole Scricciolo, che sia troppo generica la formulazione adottata al primo comma dell'articolo unico ove si riserva all'Istituto romano una parte delle forniture da appaltare, perché questa parte si rivela di una consistenza notevolissima, trattandosi di Amministrazioni dello Stato e di Istituti parastatali che vengono chiamati obbligatoriamente a riservare una percentuale delle loro forniture a questa Ente.

È vero che si riserva una quota del 10 per cento, ma se andassimo a calcolarla – non so se l'onorevole Relatore lo abbia fatto – risulterebbe che essa rappresenta un'entità rilevantissima per cui si può presumere *a priori* che la capacità di questi due istituti che godono di questa prerogativa non sia tale da corrispondere al compito che viene loro affidato.

Potrebbe sorgere allora non solo il dubbio che si protraggano le forniture, ma che addirittura si addivenga a sub- appalti. Per questi motivi noi proponiamo un emendamento aggiuntivo al primo comma mirante ad inserire dopo le parole: « col lavoro dei propri assistiti », le altre: « e sulla base della capacità produttiva accertata da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Si tratta dunque di evitare quei fenomeni patologici che già si dice si siano verificati e soprattutto di evitare che possano prendere una consistenza che non può non preoccupare.

NAPOLITANO FRANCESCO. Avrei desiderato dire io quello che l'onorevole Trombetta ha espresso con tanta precisione, soprattutto a proposito dell'imperfetta dizione dell'ultima parte del primo comma (« limitatamente a quelle che l'istituto predetto potrà produrre col lavoro dei propri assistiti »), che sostanzialmente annulla la possibilità dell'istituto di avvalersi di queste provvidenze; infatti con il lavoro degli assistiti le provvidenze si riducono al minimo.

LAFORGIA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Trombetta; tuttavia permane la preoccupazione che l'ultima parte del primo comma, sia pure integrata in base alla capacità produttiva, possa costituire una limitazione che potrebbe vanificare tutta la sostanza della proposta di legge. Noi intendiamo consentire a questa Opera di reperire i mezzi necessari per dare l'assistenza; è notorio che il lavoro degli assistiti, cioè dei ciechi, non è tale da poter esaurire la capacità produttiva degli stabilimenti. È quindi chiaro che la capacità accertata nell'ambito delle singole aziende gestite dall'Opera di assistenza ai ciechi non deve escludere l'utilizzazione di altri elementi, beninteso sempre vietato il sub-appalto. Infatti la capacità produttiva derivante dal lavoro dei soli ciechi sarebbe pressoché nulla.

TROMBETTA. Ma la capacità produttiva sarebbe commisurata anche in base al lavoro dei familiari dei ciechi.

CASTELLUCCI. Ringrazio il Relatore, onorevole Scricciolo, per la sua relazione chiara e favorevole all'approvazione della proposta di legge. Vorrei aggiungere che la preoccupazione dell'onorevole Trombetta è indubbiamente giusta, ma che la limitazione è già posta nella dizione « limitatamente a quelle che l'istituto predetto potrà produrre col lavoro dei propri assistiti ». Non sono contrario a prevedere anche la vigilanza del Ministero del lavoro, ma faccio presente che la limitazione è già implicita.

Il concetto di capacità produttiva migliora la proposta di legge; si tratta di capacità produttiva vera e propria, ma se vogliamo prevedere l'accertamento del Ministro del lavoro, non v'è nulla da eccepire.

Vorrei osservare anche che le preoccupazioni espresse dal Relatore non hanno ragione di sussistere, per il fatto stesso che le convenzioni sono stipulate direttamente tra le Amministrazioni dello Stato e l'Istituto romano per i ciechi di guerra. È evidente che se nella convenzione è vietato il sub-appalto, questo non può verificarsi. Rientra infatti, nel concetto stesso della trattativa il divieto di subappalto. Le provvidenze previste per questa Opera, sono detatte da motivi di carattere sociale ed assistenziale. Quindi ogni preoccupazione è esclusa dalle convenzioni, che saranno commisurate nelle loro commesse alla capacità produttiva che i dirigenti dell'Opera stessa saranno in grado di realizzare; essi non potranno assumere impegni superiori alla capacità produttiva degli stabilimenti, perché non possono trasformarsi in commercianti né ricevere incarichi per terzi.

Mi auguro che la Commissione voglia dare la sua approvazione alla proposta di legge.

ANGELINO PAOLO. A mio avviso l'introduzione dell'emendamento stona con la disposizione del secondo comma « la quota di cui al comma precedente non può essere inferiore al 10 per cento ». Se si vieta il subappalto e si

stabilisce che la quota non può essere inferiore al 10 per cento, si crea una disposizione contraddittoria. Occorre dire « commisurata alla capacità produttiva degli impianti ».

TROMBETTA. Desidero chiedere al Relatore e all'onorevole Castellucci se non sembri loro eccessiva la dizione « inferiore » al 10 per cento e se non sarebbe opportuno, data l'entità, sostituirla con la parola «superiore». Perché la percentuale del 10 per cento può salire fino al 100 per cento e potremmo far ritenere che, come legislatori, non abbiamo valutato l'entità degli appalti che le Amministrazioni dello Stato e gli Istituti parastatali fanno. Se presumiamo che questi due Istituti, quello romano e quello nazionale, possano assorbire il 10 per cento di tutte le forniture, ne facciamo due enti potentissimi in Italia.

Vi prego di esaminare l'opportunità di mutare tale dizione, che è forse sfuggita all'attenzione dei proponenti, poiché il concetto ispiratore del provvedimento si limitava al 10 per cento.

SCRICCIOLO, *Relatore*. L'onorevole Trombetta sconvolge tutta la proposta di legge, in quanto finisce con il rovesciare il comma e lo spirito che lo anima. I proponenti hanno voluto estendere tale e quale il beneficio goduto dall'Ente nazionale ciechi di guerra all'Istituto romano. Pertanto qualora affrontassimo il problema posto dall'onorevole Trombetta, dovremmo rimette in discussione anche la legislazione di cui beneficia l'Ente nazionale di Firenze.

Dovremmo, allora, arrivare a qualche cosa di molto più grosso della proposta così limitata che abbiamo di fronte.

Esiste – come rilevava l'onorevole Angelino – un qualcosa che può sembrare stridente, che può sembrare creare tra il primo ed il secondo comma una sorta di incoerenza, di cui non possiamo non tener conto. Mi pare, però, che lo spirito che ha mosso i proponenti fosse quello di arrivare anche a fornire una certa ampiezza di mezzi assistenziali, che dovesse trovare contenimento e sulla base dell'emendamento che Ella, onorevole Trombetta, propone, che ha carattere restrittivo, e sulla base del secondo comma che dovrebbe rimanere, a mio avviso, inalterato. Se, infatti, lo alterassimo, i fini assistenziali che i proponenti intedevano raggiungere, sarebbero completamente vanificati.

TROMBETTA. Vorrei fare una breve interruzione, che può servire ad aiutare la discussione: l'Ente di Firenze gode di un privilegio, così, generico, o solo merceologico?

SCRICCIOLO, *Relatore*. Così generico; non ha precisazioni merceologiche. Sappiamo, di fatto, che le forniture commesse sono quelle relative a maglierie e calzature, ma la legge non precisa.

NICOLETTO. Vorrei chiedere, all'onorevole Scricciolo, alcuni chiarimenti circa la relazione che accompagna l'iniziativa dei proponenti. Innanzi tutto, si afferma all'inizio della stessa, che l'Istituto romano per i ciechi di guerra è collegato con l'opera nazionale invalidi di guerra. Ho cercato di andare a vedere il decreto-legge 18 agosto 1941, n. 1175, per capire in che cosa consistesse detto collegamento. Il decreto di cui trattasi, però, di tutto parla fuorché del collegamento in parola. Ecco, quindi, un primo chiarimento che desidererei: è sbagliato il riferimento alla legge di cui sopra? Il collegamento è solo un auspicio o è riconosciuto normativamente? Ma, se non sappiamo in che cosa detto collegamento consista, quale sia la legge che lo determina e quale lo scopo del collegamento stesso, penso venga meno una base di discussione.

Ed il tutto acquista maggior valore quando si faccia un'altra considerazione. Non so se si sia trattato di una dimenticanza, ma il Relatore, quando ha parlato dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, ha detto come lo stesso sia sotto vigilanza del Ministero dell'interno; mentre, per l'Istituto romano per i ciechi di guerra non ha fatto alcun cenno in proposito. Io desidererei sapere se anche quest'ultimo è sotto vigilanza del Ministero dell'interno, o sotto quella di altro dicastero, o se ha un suo amministratore.

Anche tutto questo ha un suo significato. Perché, allora, dobbiamo chiarire esattamente che, allorché fu fatta la legge, nel 1934, lo fu per un Ente nazionale di lavoro per i ciechi di tutta Italia. Tanto è vero che Firenze è diventata un po' la capitale dei ciechi ed aveva un suo significato quel « superiore al 10 per cento ». Mentre, se non conosciamo la differenza esistente con l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, né che cosa rappresenta l'Istituto romano per i ciechi di guerra, non possiamo valutare esattamente la portata del provvedimento.

Non v'è dubbio, infatti, che anche da parte di chi non è esperto in materia, si ha conoscenza di quello che è l'Ente nazionale dei ciechi di Firenze; tutti ne sappiamo qualcosa; tutti sappiamo che ha svolto e continua a svolgere certe funzioni sociali riconosciute. Si è, dunque, trattato di un provvedimento che ha avuto efficacia e risultato. Un'altra considera-

zione desideravo fare. La legge del 1934 stabiliva genericamente che le forniture ad appaltare per quantità superiori al 10 per cento, dovessero essere commesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Ora, se non riproduciamo detto articolo, ci poniamo in contrasto con quanto detto nella relazione, la quale parla unicamente di maglifici e calzaturifici.

Si tratta, cioè, di due rami specifici, mentre, per l'Ente di cui sopra la dizione era generica e riguardava tutte le infinite attività che, in effetti, l'Ente stesso ha svolto e continua a svolgere.

Per cui, noi daremo di più di quanto praticamente richiederebbero le attività dell'Istituto romano di cui trattasi, il quale limita, ripeto, dette sue attività a quelle di maglificio e calzaturificio.

Ancora, una questione che mi sembra di poter sollevare è la seguente: attualmente, l'Istituto romano per i ciechi di guerra gode o meno di questi appalti? Nella relazione si dice che il Ministero della difesa, nel 1955, aveva stabilito un 15 per cento... Io vorrei sapere, lo aveva stabilito per l'Istituto romano per i ciechi di guerra, lo aveva stabilito a « mezzadria » tra questo e l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi? Perché, se non vado errato, detto provvedimento del 1955, non faceva riferimento specifico all'Istituto romano, ma costituiva una « mezzadria » che si estendeva anche a quest'ultimo.

Ed i rilievi e le riserve avanzati dalla Corte dei Conti, in che cosa consistevano? Si riferivano alla estensione della legge del 1934 o vi erano altri motivi? Non mi sembra possa essere trascurato un problema di questa natura.

Per cui, allorché in questa relazione si dice che l'articolo unico non rappresenta un *quid novi*, si afferma cosa, a mio avviso, non completamente esatta. Non vi è dubbio che rappresenti, invece, un *quid novi*... E noi dobbiamo avere, al riguardo, maggiori elementi di valutazione. Questi sono i chiarimenti che desidererei avere al fine di poter esprimere un nostro parere.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Vorrei rispondere all'onorevole Nicoletto, in primo luogo, che l'Istituto romano per i ciechi di guerra, in quanto collegato all'Opera nazionale invalidi, è sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Mentre, come dicevo all'inizio, l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi è sotto quella del Ministero dell'interno. Sono le incongruenze caratteristiche della nostra realtà e della legislazione che si è sovrapposta, nel tempo, nel nostro paese.

Vorrei, altresì, far rilevare all'onorevole Nicoletto, che la citazione della legge cui lo stesso ha fatto riferimento, non è esatta.

NICOLETTO. Il collegamento in che cosa consiste?

SCRICCIOLO, *Relatore*. Si tratta di un'affiliazione di carattere morale... Però, ripeto, la legge citata non è quella esatta. Deve trattarsi di errore di trascrizione.

Le commesse di maglieria e calzature, cui pure si riferiva l'onorevole Nicoletto, fatte all'Istituto romano per i ciechi di guerra, sono la risultanza di commesse derivanti da contratti quinquennali, che si sono susseguiti nel tempo, ma che oggi – non essendo più in periodo di guerra – danno origine al fondato sospetto che possano venire a cessare. Pertanto, per assicurare una continuità di carattere finanziario ed assistenziale a questo Istituto romano per i ciechi di guerra, si è pensato di dover estendere allo stesso i benefici goduti dall'Ente nazionale ciechi di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sento il dovere di fare alcune osservazioni. In sostanza ci accingiamo a costituire per legge un privilegio di commessa, senza per altro conoscerne l'entità. Non possiamo valutare con precisione questa entità, ma approsismativamente possiamo dire che, per esempio, vi sono 40 mila guardie di finanza; posto che ognuna di esse abbia bisogno di un paio di scarpe all'anno, abbiamo un totale di 40 mila paia. Pensate all'Arma dei carabinieri, al Corpo di polizia, a tutto l'esercito, agli Enti parastatali, agli Istituti di previdenza (I.N.P.S., I.N.A.M. e relativo personale) e ditemi di quale entità possono essere le commesse. Qual è l'attrezzatura industriale di questo Istituto? Per recepire commesse di questo genere è necessario poter disporre di una grossa attrezzatura. Mi domando quanti siano, allo stato attuale, gli operai addetti, in questi opifici, alla lavorazione, quante siano le macchine, che tipo di lavoro facciano. Se avessi dovuto articolare un provvedimento avrei richiesto tutte queste informazioni ai funzionari, in quanto sono necessarie per poter commisurare il peso ed il significato dell'espressione « non può essere inferiore al 10 per cento », quota obbligatoria al di sotto della quale non si può andare, che viene raggiunta *extra* appalto e quindi ad un prezzo che non è concorrenziale o che potrebbe non esserlo.

La Commissione deve conoscere gli elementi suddetti per poter giudicare con esat-

tezza, e deve tenere presente una certa dinamica. I ciechi di guerra si avviano verso l'anzianità, verso la pensione, e ad un certo momento dovremo consentire a questo Istituto di allargare, attraverso l'assunzione di operai terzi, la propria capacità produttiva e dovremo sostituire l'occupazione dei ciechi di guerra con quella di operai. Si tratta di calcoli matematici che dovrebbero essere ben considerati in rapporto alla grandiosità delle commesse.

Sarebbe opportuno, per attenuare un po' le cose, sopprimere la dizione « non può essere inferiore al 10 per cento » e lasciare che sia il Presidente del Consiglio a determinare la quota, in base a rilevazioni biennali nelle quali vengano commisurati il fabbisogno dello Stato, la capacità di lavoro, la strutturazione dei laboratori in rapporto a ciechi e a non ciechi, in modo che si possa seguire un criterio di elasticità e non si irrigidisca una situazione del genere. Ma, onorevoli colleghi, credo che questa materia non sia di mia competenza; ritengo comunque che l'argomento debba essere approfondito e che alle nostre domande debba essere data esauriente risposta per evitare che la situazione si irrigidisca negativamente anziché positivamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione delle proposte di legge: Raffaelli ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione della imposta comunale di consumo sul vino (754); Minio ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie (1764).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli, Martuscelli, Terranova Raffaele, Minio: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Minio, Raffaelli, Soliano, Nicoletto, Terranova Raffaele, Vespignani, Malfatti Francesco, Matarrese, Lenti, Grezzi, Assennato, Carocci, Vestri, Maulini e Pagliarani: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle provincie ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, avevo chiesto alla Presidenza di interessare la Commissione bilancio affinché esprimesse il prescritto parere. Prima di addentrarmi nella relazione, che dovrà essere necessariamente lunga, vorrei leggere il parere che la Commissione Bilancio ha sollecitamente espresso. In verità non si tratta proprio di un parere, in quanto conclude con alcune considerazioni: « La Commissione ha rilevato come non risultino adeguate le indicazioni di copertura della maggiore spesa implicata dalle due proposte di legge. La Commissione ha ritenuto tuttavia di non poter definire un parere contrario a carico delle proposte di legge esaminate, poiché valida e legittima appare la reintegrazione di entrate a favore dei comuni ivi prevista. Anche il parere in precedenza espresso sulla proposta di legge n. 754 vuole pertanto avere semplice aspetto di sospensiva e non di definitiva conclusione negativa (il parere, espresso in data 15 aprile 1964, era positivo per quanto concerneva la copertura del disegno di legge governativo tendente a rimborsare i comuni dopo l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, mentre era negativo per quanto concerneva la copertura finanziaria della proposta n. 754, che non risultava regolare).

La Commissione ha pertanto deliberato di sollecitare ulteriormente il Governo ad assicurare adeguata soluzione ai problemi di copertura implicati dalle due proposte di legge e si è riservata di riprendere in esame i provvedimenti ove adeguate indicazioni di copertura della maggiore spesa implicata perverranno in proposito da parte del Governo. Si prega pertanto codesta Commissione di volere anch'essa soprassedere ad ulteriore esame di merito delle due proposte di legge ».

Come Relatore mi associo a questo parere ed esprimo l'invito al Governo ad affrontare il problema della copertura, relativa perlomeno alle leggi che interessano l'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 1079, riguardante gli anni 1963, 1964 e 1965. Il Ministero delle finanze ha da tempo predisposto opportuni strumenti, però ancora non risulta definito il problema della copertura.

Il parere della Commissione Bilancio è preclusivo. Esso investe problemi gravi; pertanto, se la Commissione è d'accordo, proporrei un breve rinvio della discussione, affinché si trovi la copertura almeno per l'attuazione dell'articolo 8 della citata legge.

RAFFAELLI. Ho ascoltato attentamente l'onorevole Patrini e apprezzo il parere della V Commissione. La Commissione Bilancio, da quanto desumo dal bollettino delle Commissione, ha fatto una discussione ampia, pregevole in quanto risponde alla necessità di

affrontare questi temi e testimonia la sensibilità di tutti i membri della Commissione Bilancio e del Presidente di fronte ai problemi posti da entrambe le proposte di legge.

Secondo me, questa discussione e la conclusione cui è pervenuta la Commissione Bilancio, per quanto evinco dal bollettino reso pubblico e per quanto, in altra forma, è stato detto dal Relatore, sulla base del parere mandato per iscritto, mi pare abbia un preciso significato. Quello di chiedere ed ottenere un impegno del Governo a rispondere a questa serie di esigenze avanzata dalle proposte di iniziativa parlamentare.

Per quanto attiene alla questione, chiamiamola così, del rimborso dell'imposta di consumo, vi è addirittura un dissenso, direi, a tre voci: la legge dice che lo Stato deve rimborsare; il Ministro delle finanze si preoccupa che lo Stato rimborsi; il Ministro del tesoro non riceve questa richiesta. Non dico che sia contrario, ma dice: è cosa che non mi riguarda...

Ma la Commissione Bilancio ha anche richiamato l'attenzione del Governo sopra altre richieste, che possiamo considerare quali richieste di un provvedimento urgente. Io, come presentatore della prima proposta di legge n. 754, non direi neppure che quello sia un testo non emendabile... Certo è che la Commissione bilancio è stata sensibile all'esigenza che per i comuni, per le province, per i tanti enti locali dimenticati, si debba cominciare a fare qualcosa. Occorre fare qualcosa ed entro un certo periodo, sotto pena di vedere declassati o messi in condizioni di non poter assolvere ai loro compiti istituzionali, centinaia e centinaia di enti locali. Detto questo, mi pare che noi, oggi, si debba consentire con quanto affermato dalla Commissione bilancio, chiedendo al Governo - credo di parlare non solo a nome del mio, ma anche di altri gruppi - di rendere noto questo impegno.

Ci dica « entro un mese », « entro dieci giorni... »; ci dica « attendete, perché il Governo sta elaborando una risposta parziale o totale »; ci si dica che il Governo, in luogo di risposte farà delle proposte... Ma noi, che siamo la Commissione di merito, abbiamo il dovere ed il diritto di chiedere, vista la presa di posizione della Commissione bilancio, queste cose al Governo.

Detto questo, mi dichiaro, evidentemente, d'accordo nel proseguire questo esame alla prossima seduta. Né parlerei di rinvio, bensì di prosecuzione della discussione, perché una discussione, intanto, vi è stata. Il Governo deve pure pronunciarsi. In sede di V Commissione il Sottosegretario Caron ha confermato un certo impegno, impegno che deve essere tradotto in scadenze temporali.

ZUGNO. Evidentemente, non è possibile proseguire nella discussione; stante il parere della Commissione bilancio, il proseguire nella discussione, senza poter giungere all'approvazione del provvedimento, diventa veramente superfluo.

Ora, però, il problema è sentito, ed in modo assai grave, da parte di tutte le amministrazioni locali. Sappiamo che nei bilanci dei vari Comuni, negli anni 1963, 1964, 1965, sono stati stanziati importi che, secondo i calcoli dei comuni stessi, dovrebbero essere compensati, rimborsati da parte dello Stato. Certo è che i comuni si sono trovati a non poter disporre di somme già stanziate. Ora, date le condizioni di bilancio e, addirittura, di tesoreria, che esistono per molti enti locali, indubbiamente il problema si pone con un'urgenza del tutto particolare.

Vorrei pregare il Sottosegretario di rappresentare al Governo questa esigenza. Mentre non sono favorevole, dunque, alla prosecuzione della discussione, che diventerebbe del tutto platonica essendo noi sostanzialmente tutti d'accordo sul provvedimento, ritengo che sarebbe opportuno impegnare il Governo alla presentazione di proposte specifiche. Non sarei dell'avviso di precisare i termini, in quanto sappiamo che il Governo stesso ha problemi di reperimento di fondi non sempre facilmente risolvibili. Tuttavia, che si manifesti tale esigenza, la più sollecita possibile, perché i provvedimenti necessari alla copertura delle necessità di cui trattasi, siano presentati « entro il più breve tempo possibile ». Ecco, io adopererei questa formula.

Ritengo, quindi che la Commissione possa concludere nel senso di invitare il Governo a presentare, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti detti. Raccomanderei al Sottosegretario di rappresentare al Governo questa sentitissima esigenza, che viene da tutta la Commissione finanze e tesoro.

ANGELINO PAOLO. Limito il mio brevissimo intervento alla proposta fatta, relativa alla integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta di consumo. L'onorevole Raffaelli ha presentato una proposta di legge. Ma questa proposta di legge mi pare suoni senz'altro deplorazione per un'inadempienza. Infatti, allorché fu approvata la legge di abolizione dell'imposta di consumo, fu concessa delega al Governo, in materia, alla quale delega sarebbe dovuta

seguire la legge delegata. La quale legge delegata non è ancora venuta...

Questo è il problema. È un problema di costume.

ZUGNO. Sono scaduti i termini.

ANGELINO PAOLO. Male ha fatto il Governo a lasciarli scadere, molto male! Quando lo stesso ha una delega dal Parlamento, ha un preciso mandato! Qui, effettivamente, dobbiamo richiamare il Governo ad un adempimento, per il quale il Parlamento ha dato mandato.

TROMBETTA. Dica che è una cambiale!

ANGELINO PAOLO. Vede, vi sono delle cambiali che non sono onorate; non posso, dunque, fare un simile paragone. Qui si tratta di qualcosa di diverso, di una delega chiesta dal Governo, concessa dal Parlamento. Se non si intende adempiere agli impegni assunti di fronte al Parlamento sciogliamolo e non se ne parli più. È perfettamente inutile che il Parlamento conceda deleghe, quando non segua la legge delegata.

Per cui, mi pare che il Governo stesso debba sentire come un imperativo quello di presentare una legge, che adesso non può più essere la delegata, essendo scaduti i tertimi, ma che a questa si sostituisca.

MATARRESE. Ricordo a noi tutti come, l'anno scorso, allorché si discusse la legge relativa al 1962, da quella parte si disse: « intanto ci prendiamo questa... »; ci si è accontentati cioè del poco disposto dalla proposta governativa. Si è, infatti, creato uno *slogan*: « il meglio è nemico del bene ». Per la verità, nel caso di cui trattasi, si è visto poi che quel bene è stato il peggio... Ci si è accontentati di quanto previsto dalla legge per il 1962 e del « meglio » siamo ancora in attesa.

Mi chiedo se sul problema della finanza locale non sia il caso di invitare di nuovo (come già abbiamo fatto un anno fa) il Ministro del tesoro, affinché esponga in questa Commissione la situazione della Cassa depositi e prestiti, che tuttora permane bloccata, impedendo integrazioni ai bilanci del 1965 dei comuni, i quali vanno avanti con anticipazioni di cassa, onerosissime e difficili da ottenere, tali da rendere sempre peggiore la loro situazione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio compito è soprattutto quello di riportare quanto in questa sede è stato rilevato al Ministro del tesoro prima e poi al Ministro delle finanze, in quanto l'amministrazione finanziaria, come sapete, è strumento esclusivamente distributore. Comunque sia, di questa materia il Ministro del tesoro è stato investito anche dal Senato in occasione della discussione del bilancio. Penso che la voce di questa Commissione valga ancora una volta a manifestare la sensibilità del Parlamento nei confronti di questo problema, che mi auguro trovi presto una soluzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione delle due proposte di legge è rinviata a mercoledì 13 ottobre.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » (2427):

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | | 29 |
| Votanti | | 28 |
| Astenuti | | 1 |
| Maggioranza | | 15 |
| Voti favorevoli | 28 | |
| Voti contrari | 0 | |

(*La Commissione approva*).

« Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (2455):

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | | 29 |
| Votanti | | 28 |
| Astenuti | | 1 |
| Maggioranza | | 15 |
| Voti favorevoli | 28 | |
| Voti contrari | 0 | |

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) » (2293):

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | | 29 |
| Votanti | | 28 |
| Astenuti | | 1 |
| Maggioranza | | 15 |
| Voti favorevoli | 27 | |
| Voti contrari | 1 | |

(*La Commissione approva*).

« Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali » (2339) (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*):

| | |
|---|---|
| Presenti | 29 |
| Votanti | 28 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

« Istituzione della promozione straordinaria per benemerenze di servizio per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (2292):

| | |
|---|---|
| Presenti | 29 |
| Votanti | 29 |
| Astenuti | 0 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

A seguito della approvazione del disegno di legge 2427 risultano assorbite le proposte di legge 1586 e 1615.

*Hanno preso parte alla votazione*:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Terranova Raffaele, Trombetta, Vespignani, Vicentini e Zugno.

*Si è astenuto* (sui provvedimenti nn. 2427, 2455, 2293 e 2339):

Angelino Paolo.

**La seduta termina alle 13,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI